



**Capitolato Speciale di Appalto per l'acquisizione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) mediante affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120 dell'11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.**

**CIG:**

## **PREMESSA**

Con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti allegati:

- Allegato A: "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - cinghiali d'allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera",
- Allegato B: "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio";
- Allegato C: "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di cattura e di abbattimento".

Con DGR n. 883 del 19 luglio 2022 è stata prevista la costituzione dell'Elenco regionale degli operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera - DGR n. 712 del 14/06/2022. L'Elenco degli operatori economici è attivato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ed è destinato ad operare per l'intero territorio della Regione del Veneto.

Con il DDR n. 793 del 30 agosto 2022, provvedimento in esecuzione delle DGR n. 712 del 14/6/2022 e n. 883 del 19/07/2022, si è provveduto all'approvazione dello schema di avviso per il pubblico per la costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti sotto la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) e disposto la pubblicazione dello stesso nel profilo del committente.

## **1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Considerato che:

- Le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti attuatori presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Enti gestori di aree protette, Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre in essere dai vari soggetti attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con vincoli temporali.
- Al fine di garantire e verificare periodicamente il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi fissati da ogni azione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027 si necessita di un rafforzamento organizzativo regionale con il precipuo scopo di presidiare il coordinamento operativo territoriale dei soggetti attuatori e di verifica concreta delle azioni messe in atto.
- La necessità d' eseguire le azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero di siti ambientali (oasi, aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, seminativi, ecc) in un ristretto arco

temporale legato ai cicli biologici della fauna, comporta un carico di lavoro concentrato per l'attuale struttura dedicata alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria che non ha la sufficiente dotazione di personale con i requisiti professionali specifici per realizzarlo direttamente.

Costituisce oggetto dell'affidamento l'acquisizione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU); l'areale di azione è tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree dove la specie presenta maggiori densità (B e C, come da par. 4 dell'Allegato A alla DGR n. 712/2022); l'incarico è riferito alla sotto-area 5: Province di Rovigo e Venezia.

## **2. PRESTAZIONI**

Ai fini del presente affidamento, si richiedono le seguenti prestazioni:

- supportare gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per lo svolgimento delle attività previste dal Piano Regionale di Interventi (PRIU);
- tenere uno stretto e costante coordinamento con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", con i referenti degli Enti locali (Amministrazioni comunali, Parchi, Comunità/Unioni montane, ecc.) e Polizie provinciali delle diverse province;
- mappare il work flow autorizzativo in essere nelle diverse province, con individuazione a livello territoriale dei referenti per l'attuazione del PRIU;
- aggiornare il work flow alla luce delle previsioni del PRIU Veneto;
- descrivere e realizzare un report relativo alla consistenza della presenza dei cinghiali a livello territoriale;
- riattivare il ruolo degli Istituti Venatori (CA - Comprensori Alpini e ATC - Ambiti Territoriali di Caccia) nelle attività di controllo;
- facilitare le relazioni tra i diversi soggetti attuatori non pubblici: imprese agricole, conduttori agricoli, ATC, CA, Associazioni Venatorie locali e indirizzare le segnalazioni di presenza del cinghiale nel territorio di riferimento provenienti dalle imprese agricole e dai conduttori di fondi agricoli;
- sollecitare le azioni di controllo nei siti dove sono stati segnalati dei danni;
- supportare gli operatori addetti alle attività e implementare le soluzioni operative previste dal PRIU;
- individuare le aree idonee per la creazione di centri di sosta per le carcasse;
- individuare i transetti per la sorveglianza passiva;
- controllare e misurare gli indicatori del PRIU;
- promuovere la distribuzione e l'utilizzo dei sistemi di cattura a maggiore efficienza;
- individuare le aree per il posizionamento degli strumenti di cattura (chiusini, recinti di cattura collettivi), tenendo in considerazione la distribuzione dei danni arrecati dai cinghiali, la distribuzione territoriale dei selecontrollori incaricati nonché della localizzazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;
- prevedere il collocamento di almeno due recinti di cattura per ciascuna delle province interessate dalle aree B e C;
- produrre un file shape dei punti GPS con le coordinate geografiche dei punti ove si prevede di posizionare gli strumenti di cattura (il sistema di riferimento deve essere Gauss - Boaga Fuso Ovest), debitamente aggiornato;
- predisporre un report in itinere entro il 30 novembre 2022 e un report finale entro il 31 dicembre 2022. I report dovranno essere completi, contenere tutte le attività realizzate ed oggetto di affidamento e dovranno essere inviati, unitamente ai documenti elaborati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

- collaborare e seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di coordinare e garantire una coerenza degli interventi a livello regionale.

Nello svolgere le attività sopra elencate **il professionista deve essere automunito** anche per percorsi sterrati e/o di difficile percorrenza ed è tenuto a fornire il proprio contatto telefonico ai referenti degli Enti ed organizzazioni locali, alle Polizie provinciali competenti territorialmente, nonché al personale istituzionale preposto. Se richiesto e necessario, il contatto telefonico del professionista verrà comunicato ai soggetti interessati anche attraverso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it), in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Inoltre, i file digitali dovranno essere consegnati anche in formato compatibile con gli applicativi del pacchetto Microsoft Office e ESRI (ArcGis Shape file). Per tutti i dati vettoriali sopra menzionati dovrà essere contestualmente fornito il metadato, predisposto secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011", per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>. Si rammenta che per la trasmissione a mezzo PEC non è ammesso l'invio di archivi compressi (ZIP, RAR o simili) e pertanto il dato vettoriale costituisce un "normale" allegato di posta elettronica. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale. Si precisa che tutti gli elaborati sono di proprietà esclusiva della Regione del Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso, senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni particolari della trattativa diretta.

### **3. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo degli affidamenti è stimato in euro 5.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), l'incarico è riferito alla sotto-area 5: Province di Rovigo e Venezia.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale carico dell'Affidatario.

L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell'Amministrazione regionale - Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

Per l'espletamento del presente servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività oggetto del servizio non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della vertenza.

### **3. MODALITA' DI FATTURAZIONE**

La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui all'Allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del DM dell'economia e delle Finanze n. 55/2013. Il successivo D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

La predetta fattura dovrà quindi riportare:

- il CODICE UNIVOCO UFFICIO: WF733I
- il CIG (Codice Univoco di Gara) DI RIFERIMENTO:
- la seguente descrizione: "*Servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) \_ sotto-area (di assegnazione)*"
- gli estremi dell'impegno contabile che saranno comunicati all'appaltatore.

### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione con lettera commerciale e avrà durata fino al 31 dicembre 2022.

Viene espressamente prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Pertanto nelle more della stipula del contratto l'aggiudicatario deve rendersi disponibile ad avviare le attività a partire dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio.

### **5. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

### **6. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture (consultabile sul sit web della Regione del Veneto al link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398504>), le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto.

## **7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.**

Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto.

## **9. GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva a favore della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice Appalti per la garanzia provvisoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

Ai sensi del comma 11 del citato art. 103 del Codice degli appalti, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la suddetta garanzia.

L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato nel provvedimento di aggiudicazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Salvo quanto previsto dall'art. 106, c.1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **11. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica, in quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **13. SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

#### **14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Dgr n. 1475/17 e n. 1823/2019, è necessaria la redazione da parte del RUP di un certificato di regolare esecuzione.

**15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

**16. TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

L'appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

**17. PENALI**

A norma del comma 4 dell'art. 113 bis, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 1% dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi contrattuali, fatta eccezione per il ritardato adempimento dei tempi di esecuzione, la Stazione Appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente dedotte dall'appaltatore che dovranno comunque pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- omessa e/o irregolare esecuzione della prestazione - 8% del complessivo contrattuale;
- grave disservizio causato da inadempimento anche parziale - 8% del complessivo contrattuale.

Le penali sono trattenute sulle competenze spettanti all'affidatario in occasione del pagamento del servizio contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo ad atti o procedimenti giudiziari.

L'Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione del servizio.

Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione regionale attiva le procedure per la risoluzione in danno del contratto.

È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

#### **18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto.

In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive;
- g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- l) qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- m) l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
- n) mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- o) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.



Il verificarsi delle fattispecie innanzi riportate si intendono clausola risolutiva espressa, pertanto la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione del Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni altra grave inadempienza diversa da quelle sopra indicate potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.

### **19. RECESSO**

È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica certificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 109 del D. lgs. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso diviene efficace decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario:

- le prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato;
- le spese documentate sostenute dall'affidatario.

### **20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
- b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'08/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
- d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)
- e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla trattativa e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;

h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

## **21. SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

## **22. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Capitolato trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Codice civile.

## **23. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto - Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30125 Venezia (VE).

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE)

Telefono +39 041 279 5419 Fax +39 041 279 5494

e-mail: [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it)

PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

indirizzo internet e profilo del committente: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria: dott. Pietro Salvadori.

Punti di contatto: dott. Stefano Omizzolo tel. 041 2795420, presso Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE), email: [stefano.omizzolo@regione.veneto.it](mailto:stefano.omizzolo@regione.veneto.it).